



Latina 23.10.2012

GUIDA

all'ATTIVITA' di SPEDIZIONIERE

- aggiornata al 23 ottobre 2012 -

disciplinata dalla legge 14.11.1941, n. 1442, in attuazione dei decreti legislativi 26 marzo 2010, n. 59, e 6 agosto 2012, n. 147.

a cura Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese

INDICE

Definizione dell'attività di Spedizioniere.	Pag. 4
Avvertenze generali.	Pagg. 5 - 6
Esclusioni.	Pag. 7
Requisiti morali di idoneità.	Pagg. 8 - 9
Requisiti professionali di idoneità.	Pag. 10
Requisito di adeguata capacità finanziaria.	Pag. 11
Cauzione di € 258,00.	Pagg. 12 - 13
Fac-simile di fideiussione per cauzione.	Pag. 14
Fac-simile di fideiussione per capacità finanziaria.	Pag. 15
Svincolo – Liberazione della cauzione.	Pag. 16

SOPPRESSIONE ELENCO AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI. DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE. COSA BISOGNA FARE:

Persone Fisiche iscritte nel soppresso Elenco Interprovinciale Autorizzato degli Spedizionieri, che non svolgono Attività presso alcuna Impresa alla data del 12.05.2012 (soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.).	Pag. 17
---	---------

FASE A) PERIODO E NORME TRANSITORIE

Imprese (Persona Fisica – Società) già iscritte sia nel soppresso Elenco Interprovinciale Autorizzato degli Spedizionieri che nel Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività).	Pag. 18
---	---------

FASE B) A REGIME

Imprese (Persone Fisiche - Società) iscritte e/o non iscritte nel soppresso Elenco, che devono comunicare l'inizio attività.	
- Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).	Pagg. 19 – 20 - 21
- Impresa che esercita l'attività in più sedi o Unità Locali.	Pagg. 19 – 20 - 21
- Accertamento e certificazione dei requisiti.	Pag. 21
Modifiche.	Pag. 22
Cessazione dell'attività.	Pag. 23



Verifica dinamica della permanenza dei requisiti (già nota come Revisione).	Pag.	24
Provvedimenti Sanzionatori.	Pag.	24
Ricorsi.	Pag.	24
Diritto di Stabilimento (Imprese Estere).	Pag.	25
Libera Prestazione di Servizi (Imprese Estere).	Pag.	25
Costi.	Pag.	26
Comunica STARWEB.	Pag.	26
Tabella dei Codici Attività.	Pag.	26
Tabella dei Codici Documento.	Pag.	26
Normativa.	Pagg.	27 – 28 - 29



DEFINIZIONE ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE

Ai sensi dell'articolo 1737 del codice civile lo **spedizionario** è “colui che assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.

Lo **spedizionario** si interpone fra colui che vuole spedire la merce e l'impresa che materialmente eseguirà il trasporto.

Deve, altresì, occuparsi di tutte le operazioni necessarie al compimento delle operazioni di spedizione per conto del **committente/mandante** stesso, eventualmente anche delle operazioni accessorie (art. 1737 c.c. e ss.), e al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).

In cambio ha diritto ad un corrispettivo.

Sono definiti **spedizionieri**, e sono soggetti alle disposizioni della legge n. 1442, del 14 novembre 1941, e successive modifiche, gli esercenti di **imprese** che svolgono “abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria”, obbligandosi di provvedere, in nome proprio o in nome del mandante/committente, ed in ogni caso per conto del mandante/committente, alla stipula del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione o alle operazioni accessorie.

Si individuano, pertanto, tre soggetti:

1. **spedizionario o mandatario**: colui che in nome proprio (**mandatario senza rappresentanza**), o in nome del committente/mandante (**mandatario con rappresentanza**), **SI IMPEGNA**, stipulando un contratto di trasporto, a far trasportare dai vettori incaricati determinate merci. Nello specifico, è colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente/mandante ed il vettore;
2. **committente o mandante**: colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria;
3. **vettore**: colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri; deve essere iscritto all'Albo Provinciale degli Autotrasportatori.

AVVERTENZE GENERALI

Con l'entrata in vigore del **D. Lgs. n. 59/2010, art. 76**, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", conosciuto come "**decreto attuativo della Direttiva Servizi**", sono state liberalizzate e semplificate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. Dall'8 maggio 2010 è stato, inoltre, soppresso, l'**ELENCO INTERPROVINCIALE DEGLI SPEDIZIONIERI** di cui all'art. 2 della legge 14.11.1941, n. 1442, lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

La nuova disciplina procedimentale per l'esercizio di tale attività è assoggettata alla Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 49, comma 4-bis, che ha riformulato l'art. 19 della Legge n. 241/90, ed ha introdotto, a partire dal 31 luglio 2010, per coloro che, in possesso dei requisiti necessari, vogliono esercitare l'attività di spedizioniere, l'obbligo di presentare la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (*in sigla S.C.I.A.*) allegata alla modulistica del Registro Imprese.

La "**S.C.I.A.**" consente di iniziare subito l'attività come impresa in forza delle autocertificazioni dei requisiti previsti dalla legge di settore, e concede 60 giorni di tempo alla pubblica amministrazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

La data di inizio dell'attività denunciata deve obbligatoriamente corrispondere con la data di presentazione della S.C.I.A.

In seguito, con **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012 (N.B.:** Si consiglia di esaminare la relativa normativa corredata dalla nuova modulistica), sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 59 del 2010, e sono state disciplinate le modalità di iscrizione (nel Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio) dell'attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

Il Decreto:

- ha portata esclusivamente procedurale e non anche sostanziale, pertanto, tutte le norme regolatrici non risultano modificate, e soprattutto non eliminano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'avvio dell'attività;
- emanato in attuazione degli articoli nn. 76 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le **modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A.** dei soggetti che intendono iniziare la professione di spedizioniere, e regola, altresì, le **modalità di passaggio** dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche già iscritti nel soppresso Elenco degli Spedizionieri che esercitano l'attività;
N.B.: il transito dei dati deve avvenire su espressa richiesta degli interessati.
- è accompagnato dalla **modulistica unica** a livello nazionale che, utilizzando il canale della Comunicazione Unica, consentirà i vari adempimenti richiesti dalla disciplina, ovvero:
 - **MODELLO "SPEDIZIONIERI"** (da presentarsi come file XML – da individuare con il codice documento C38), da inoltrare per la segnalazione dell'inizio dell'attività, la dichiarazione di possesso dei requisiti, la comunicazione di eventuali modifiche, l'aggiornamento della posizione Registro Imprese/ R.E.A.;



- MODELLO “Intercalare REQUISITI” (da presentarsi come file XML - da individuare con il codice documento C39), da inoltrare per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare di impresa individuale, dal/i legale/i rappresentante/i di società, dall’eventuale preposto;

N.B.:

La **modulistica** che le imprese (Persona Fisica – Società) sono tenute ad inviare all'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, **esclusivamente per via telematica**, devono essere predisposte tramite la procedura on-line **Comunica Starweb**. In tale applicativo sono disponibili gli strumenti per la predisposizione delle pratiche introdotte dalla Direttiva Servizi, e devono essere allegati, a seconda dei casi, alla **modulistica informatica Registro Imprese/R.E.A. di cui alla circolare n. 3649/C del 18.01.2012**.

- ha **definitivamente soppresso l'Elenco degli Spedizionieri**, sostituito dal **Registro Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio dove viene esercitata l'attività**, utilizzando l'apposita modulistica (**S.C.I.A.**) da inviare telematicamente insieme alla **Comunicazione Unica**.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura **verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attività**, e iscrive i relativi dati nel Registro delle Imprese (se l'attività e' svolta in forma di impresa), oppure nel R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento, o da atti amministrativi a contenuto generale, l'ufficio del Registro delle Imprese, nel termine di 60 gg., adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato pari a 30 gg.

Ad ogni effetto di legge, i richiami al soppresso Elenco contenuti nella legge 14.11.1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 59/2010, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 147/2012, nel Registro delle Imprese o nel R.E.A.

Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'ex Elenco, sono svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.

E' altresì, soppressa, ai sensi del D. Lgs. n. 147/2012, la Commissione Centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In ultimo, con l'art. 14 del **Decreto Legislativo n. 147, del 6 agosto 2012, recante modifiche all'art. 76, del D. Lgs. n. 59, del 26.03.2010**, è stato sostituito l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, inerente il **riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attività**.



ESCLUSIONI

L'attività degli **spedizionieri doganali** e dei **procuratori nelle dogane** non è soggetta alla normativa che disciplina gli spedizionieri, ma alle seguenti leggi speciali:

- Legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
- D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 47 - 54.



REQUISITI MORALI DI IDONEITÀ

- Non essere stato condannato per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
- Non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia e non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.
- Non essere in stato di fallimento.

I succitati requisiti devono essere posseduti:

PER LE SOCIETÀ': da tutti i legali rappresentanti, presidente, consigliere delegato, persone cui è conferita la firma sociale, gli eventuali preposti e tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché quelli richiamati dall'art. 7 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 ovvero:

- gli altri eventuali componenti l'organo di amministrazione (ad es. consiglieri);
- tutti i consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengono una partecipazione superiore al 10 per cento;
- i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- chi ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate (per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile);
- tutti i soci (per le società in nome collettivo);
- i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
- coloro che rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2506 del codice civile.

PER L'IMPRESA INDIVIDUALE: dal titolare; da eventuali preposti.

NOTA: Per **preposto** si intende un responsabile tecnico che deve aver svolto, per conto di una casa di spedizioni iscritta in un qualsiasi ex Elenco Autorizzato degli Spedizionieri, attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della Legge 14.11.1941 n. 1442, in qualità di Titolare d'Impresa Individuale, Presidente del C. A., Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Amministratore con rappresentanza legale (S.p.a., s.r.l.), Socio Amministratore (s.n.c.), Socio Accomandatario (s.a.s.), Dirigente, Impiegato di primo livello, Istitore, per almeno due anni alla data della domanda d'iscrizione nell' Elenco.

IMPORTANTE:

- Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, concernente la depenalizzazione dei reati minori, è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.



I reati previsti agli artt. 345, 350, 352, 465, 466, 498 e 692 del codice penale sono stati trasformati in illeciti amministrativi dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, e 55 del decreto legislativo n. 507/99.

Ai sensi dell'art. 100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenuti sentenze o decreti irrevocabili.

- **Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del Giudice dell'Esecuzione.**



REQUISITI PROFESSIONALI DI IDONEITÀ

Il richiedente (deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali (*)):

- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione (**Articolo prima modificato dall'art. 15, D.P.R. 14.12.1999, n. 558 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 76, D. Lgs. 26.03.2010, n. 59.**), in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Inquirente, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello.

(L'esperienza professionale deve essere maturata con lo svolgimento di attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della L. 14/11/1941, n. 1442)

(*) Si informa che: coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale maturata in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in un paese terzo, è necessario ottenere l'emanazione di apposito Decreto di Riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (come indicato nel sito: www.sviluppoeconomico.gov.it – Per il cittadino – Titoli Professionali Esteri, dal quale è possibile scaricare tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica). Tale riconoscimento, altresì, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, è indispensabile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese/REA.).

I succitati requisiti devono essere posseduti:

- **PER LE SOCIETA'**: da tutti i legali rappresentanti; da eventuali preposti.
- **PER L'IMPRESA INDIVIDUALE**: dal titolare; da eventuali preposti.

REQUISITO DI ADEGUATA CAPACITÀ FINANZIARIA

L'impresa che intende svolgere l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro.

Per le società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice e società in nome collettivo la capacità finanziaria deve essere comprovata:

- dal capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a **100.000 euro** per la sede, e **100.000 euro** per ciascuna unità operativa;

oppure

- se il capitale sociale sottoscritto e versato è inferiore a 100.000 euro, lo stesso deve essere integrato fino al limite minimo previsto, con fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria).

Per le società per azioni la capacità finanziaria deve essere comprovata dall'ammontare effettivo del capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 euro.

Per le imprese individuali e le **società cooperative** la capacità finanziaria deve essere comprovata fino alla concorrenza della cifra suindicata:

- dal possesso di immobili;

oppure

- da un deposito vincolato in denaro o titoli;

oppure

- da fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria).

N.B.: Il requisito di adeguata capacità finanziaria va dimostrato sia per l'iscrizione di sede operativa che per l'apertura di ulteriore filiale operativa.

N.B.: Tratto dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 129426, del 4 giugno 2012.

Ipotesi in cui l'Impresa opti per la cauzione costituita tramite polizza cauzionale: tale ipotesi non è molto diffusa nella prassi. La Camera di Commercio cessionaria dovrà comunicare all'impresa/contraente di richiedere alla compagnia di assicurazione l'emissione di un'appendice alla polizza nella quale si da atto che il beneficiario o l'ente autorizzante l'attività di casa di spedizioni, dal momento della presentazione della domanda di cui all'art. 10 del D.M. 26.10.2011, sarà la Camera cessionaria.

Ipotesi in cui l'Impresa opti per la cauzione costituita tramite fideiussione bancaria: in tale ipotesi, anch'essa sempre molto poco diffusa, si seguono le regole sopra dettate per la polizza cauzionale.

PRECISAZIONI

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it



CAUZIONE di EURO 258,23

L'inizio dell'attività di spedizioniere è subordinato al **deposito di una cauzione di euro 258,23** a favore della Camera di Commercio cui l'impresa deve presentare la **S.C.I.A.**, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

L'attestazione dell'avvenuto deposito deve essere allegata alla pratica telematica di Comunicazione Unica inviata al Registro Imprese. L' **originale cartaceo deve essere consegnato all'ufficio Unità Albi e Ruoli - Registro delle Imprese/R.E.A.**

La cauzione (art. 2, Legge n. 1138 del 15.12.1949, vigente ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 01.12.2009, n. 179, in combinato con l'allegato 1 allo stesso decreto) può essere prestata:

- in denaro (Procedura su Latina: Recarsi presso la Ragioneria Territoriale dello Stato, ex Ministero del Tesoro, Viale P. L. Nervi n. 270, e presentare la richiesta; quando la Ragioneria rilascerà la documentazione finale, la stessa deve essere consegnata alla Banca d'Italia, Piazza della Libertà, unitamente al contante).

N.B.: Tratto dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 129426, del 4 giugno 2012.

Nell'ipotesi in cui l'Impresa opti per questa scelta, che appare quella ordinaria, il deposito cauzionale può rimanere presso la tesoreria provinciale. Sarà cura della Camera di Commercio cessionaria comunicare alla Tesoreria, e per conoscenza all'Impresa, l'avvenuta assunzione della qualifica di Autorità competente all'eventuale provvedimento di svincolo, come da ultimo previsto dall'articolo 1, del D.M. (MEF) 23 giugno 2009. Svincolo che potrà essere chiesto nel caso di cessazione attività o, eventualmente, in caso di inadempimento di obbligazioni.

oppure

- in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere o al portatore.

oppure

- mediante fideiussione da parte di un istituto di credito, o sentita la competente Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, esclusivamente o prevalentemente, mediante ipoteca di primo grado sui beni immobili.

N.B.: Tratto dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 129426, del 4 giugno 2012.

Ipotesi in cui l'Impresa opti per la cauzione costituita tramite polizza cauzionale: tale ipotesi non è molto diffusa nella prassi. La Camera di Commercio cessionaria dovrà comunicare all'impresa/contraente di richiedere alla compagnia di assicurazione l'emissione di un'appendice alla polizza nella quale si da atto che il beneficiario o l'ente autorizzante l'attività di casa di spedizioni, dal momento della presentazione della domanda di cui all'art. 10 del D.M. 26.10.2011, sarà la Camera cessionaria.

Ipotesi in cui l'Impresa opti per la cauzione costituita tramite fideiussione bancaria: in tale ipotesi, anch'essa sempre molto poco diffusa, si seguono le regole sopra dettate per la polizza cauzionale.

Se la cauzione è prestata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il valore di questi deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno precedente il deposito.

Quando il prezzo del mercato dei titoli depositati sia diminuito del cinque per cento in confronto alla valutazione anzidetta, la cauzione deve essere reintegrata nel termine di quindici giorni.

Le cauzioni in denaro o in titoli al portatore sono depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono



indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni pagamento per cause dipendenti dall'esercizio della attività di spedizioniiere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.

PRECISAZIONI

Le polizze fideiussorie possono essere rilasciate solo dalle imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 82 n. 348, art.1, lett. c.

L'elenco è consultabile sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it



FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE PER CAUZIONE

Carta intestata della Banca
o della Compagnia di Assicurazione

Luogo e data, _____

Oggetto: Fideiussione n. _____
nell'interesse dell'Impresa _____
con sede o Unità Locale in _____ (LT)
in Via/P.zza _____ n. _____
Ente garantito: Camera di Commercio di Latina

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
UNITA' ALBI E RUOLI – REGISTRO
DELLE IMPRESE
Via Umberto I° n. 80
04100 LATINA

Ai fini del soddisfacimento da parte dell'Impresa _____
con sede in _____, Via _____ n. _____
C.F. _____

con Unità Locale in _____, Via _____ n. _____
dell'obbligo di costituire la **cauzione** prevista dall'art. 10 della Legge n.1442/1941, con la presente
dichiariamo di costituirci fideiussori della predetta Impresa fino alla concorrenza di euro
_____ a garanzia di tutte le obbligazioni che la stessa potrà contrarre nell'espletamento
della sua attività di spedizioni, con formale rinuncia, da parte nostra, al beneficio della preventiva escussione
di cui all'art.1944 C.C. ed a qualsiasi altra eccezione.

La presente fideiussione è valida per un anno e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora da
parte di questa Banca/Società Assicuratrice non venga data formale disdetta, con raccomandata A.R., almeno
sei mesi prima della scadenza. La Banca/Società Assicuratrice concede alla Camera di Commercio di
Genova un termine di 18 mesi più ulteriori 30 giorni dalla data di validità della presente garanzia per far
pervenire richieste di eventuale incameramento della cauzione conseguenti ad eventi che si siano verificati
nel periodo di validità della presente fideiussione (in considerazione del termine di prescrizione previsto
dall'art. 2951 c.c. per i contratti di spedizioni e trasporti) e fino all'importo sopra indicato.

Banca / Società Assicuratrice
FIRMA



FAX-SIMILE FIDEIUSSIONE PER CAPACITA' FINANZIARIA

Carta intestata della Banca
o della Compagnia di Assicurazione

Luogo e data, _____

Oggetto: Fideiussione n. _____
nell'interesse dell'Impresa _____
con sede o Unità Locale in _____ (LT)
in Via/P.zza _____ n. _____
C. F. _____
Ente garantito: Camera di Commercio di Latina

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
UNITA' ALBI E RUOLI – REGISTRO
DELLE IMPRESE
Via Umberto I° n. 80
04100 LATINA

La presente fideiussione/polizza viene emessa – ai fini dell'accertamento del requisito di adeguata capacità finanziaria di cui all'art. 6 comma 3 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, così come sostituito dall'art.76 del D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59 – a garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti di terzi, derivanti, ai sensi dell'art. 1173 de c.c., dall'esercizio dell'attività di spedizioniere di cui agli artt. 1737 de c.c. ed alla Legge 14 novembre 1441, n. 1442, svolta dalla Società _____.

Con la presente dichiariamo di costituirci fideiussori della predetta Impresa fino alla concorrenza di euro _____ a garanzia di tutte le obbligazioni che la stessa potrà contrarre nell'espletamento della sua attività di spedizioni, con formale rinuncia, da parte nostra, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 C.C. ed a qualsiasi altra eccezione.

La presente fideiussione è valida per un anno e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora da parte di questa Banca/Società Assicuratrice non venga data formale disdetta, con raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza. La Banca/Società Assicuratrice concede alla Camera di Commercio di Genova un termine di 18 mesi più ulteriori 30 giorni dalla data di validità della presente garanzia per far pervenire richieste di eventuale incameramento della cauzione conseguenti ad eventi che si siano verificati nel periodo di validità della presente fideiussione (in considerazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2951 c.c. per i contratti di spedizioni e trasporti) e fino all'importo sopra indicato.

Banca / Società Assicuratrice
FIRMA



SVINCOLO – LIBERAZIONE della CAUZIONE

(art. 4, Legge n. 1138 del 15.12.1949, vigente ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 01.12.2009, n. 179, in combinato con l'allegato 1 allo stesso decreto)

In caso di cessazione dell'attività, l'impresa deve contestualmente chiedere al Registro delle Imprese lo svincolo della cauzione (o della polizza assicurativa/bancaria) costituita ai fini dell'iscrizione.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'Albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel giornale degli annunci giudiziari e almeno in due quotidiani indicati dalla Camera stessa.

Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni ed inserzioni senza che vi siano opposizioni, la Camera di Commercio pronuncia la liberazione della cauzione.

Se v'è opposizione la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.



SOPPRESSIONE ELENCO AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI

•
DECRETO 26.10.2011 recante NUOVE DISPOSIZIONI in materia di

•
ISCRIZIONE, MODIFICA, CESSAZIONE.

Si invita a:

- **prestare la massima attenzione a quanto segue, desunto dal decreto;**
- **consultare bene la normativa e/o le guide presenti in Download allegati del sito camerale;**
- **compilare correttamente la modulistica.**

COSA BISOGNA FARE

PERSONE FISICHE ISCRITTE nel SOPPRESSO ELENCO INTERPROVINCIALE AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI che NON SVOLGONO ATTIVITÀ presso alcuna Impresa alla data del 12 maggio 2012, quindi (soggetti non iscritti nel Registro Imprese/R.E.A.):

Non devono presentare modulistica fino a quando inizieranno l'attività.



FASE A)

PERIODO E NORME TRANSITORIE

IMPRESE (PERSONA FISICA – SOCIETA') GIA' ISCRITTE sia nel soppresso ELENCO INTERPROVINCIALE AUTORIZZATO DEGLI SPEDIZIONIERI che nel REGISTRO DELLE IMPRESE/R.E.A. della Camera di Commercio, alla data del 12 maggio 2012 (in quanto esercenti l'attività), devono:

Entro il 12 maggio 2013, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese, inoltrare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio in cui esercitano l'attività stessa apposita **istanza telematica di aggiornamento della posizione.**

N.B.: Aggiornamento della posizione significa trasferire i requisiti dal soppresso Elenco al Registro delle Imprese/R.E.A., oppure, confermare allo stesso R.I./R.E.A. i dati a suo tempo (prima dell'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011) comunicati.

IMPORTANTE: Tenuto conto che il termine per gli adempimenti previsti dalla norma transitoria è **di un anno**, si suggerisce agli operatori e ai loro intermediari professionali di tenere conto di tale termine e di **non concentrare nei giorni vicini alla scadenza (12.05.2013)** le pratiche di aggiornamento.

Le Imprese hanno l'obbligo di compilare la **SEZIONE "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 73 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO "SPEDIZIONIERI"** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 73 - D.M. 26.10.2011), per ciascuna sede o unità locale dove viene svolta l'attività.

L'ufficio del Registro delle Imprese destinatario della succitata comunicazione chiederà, alla Camera di Commercio presso il cui soppresso Elenco autorizzato era iscritta l'impresa, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo.

Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.

(Nota: Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 129426, del 4 giugno 2012, precisa che tale comma è così inteso "Il soppresso Elenco, ove Interprovinciale, deve, entro 15 giorni dalla richiesta, trasferire all'ufficio del Registro delle Imprese, dove lo Spedizionario ha sede, l'intero fascicolo contenente la storia dell'Impresa".

FASE B)

A REGIME

IMPRESE (PERSONE FISICHE - SOCIETÀ) ISCRITTE e/o NON ISCRITTE NEL SOPPRESSO ELENCO, CHE DEVONO COMUNICARE L'INIZIO ATTIVITÀ'.

Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Come disposto dall'art. 25, comma 3, del Decreto Legislativo n. 59/2010, l'**impresa di spedizione** deve presentare all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della Camera di Commercio della provincia ove esercita l'attività' (utilizzando la procedura della Comunicazione Unica) apposta **S.C.I.A. telematica** (secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 4-bis, della L. n. 122/2010), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, ed **anche** dell'**avvenuto deposito cauzionale di € 258,00**.

Qualora la S.C.I.A. sia presentata da Società, l'**oggetto sociale presente nell'atto costitutivo deve individuare l'attività** che la stessa intende svolgere (spedizioni).

La S.C.I.A. non è soggetta ad imposta di bollo.

Nel caso l'**IMPRESA ESERCITA L'ATTIVITÀ' IN PIU' SEDI O UNITA' LOCALI**, presenta una **S.C.I.A. per ciascuna di esse**, con le modalità e modulistiche sottoriportate. Presso ogni sede o unità' locale in cui si svolge l'attività' l'impresa **nomina almeno un preposto**, che esercita l'attività di spedizioniere per conto della stessa, in possesso dei requisiti morali e professionali idonei allo svolgimento dell'attività'.

La nomina del/i legale/i rappresentante/i, o del preposto, deve risultare da atto formale.

Il titolo in base al quale il soggetto opera per conto dell'impresa e che lega il soggetto alla stessa, deve essere specificato nel campo NOTE (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 74 - D.M. 26.10.2011) del MODELLO "SPEDIZIONIERI" (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 71 - D.M. 26.10.2011) e nel campo NOTE del MODELLO INTERCALARE "REQUISITI" (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 77 - D.M. 26.10.2011).

Compila la SEZIONE «S.C.I.A.» (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 71 e 72 - D.M. 26.10.2011) del MODELLO «SPEDIZIONIERI» (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 71 - D.M. 26.10.2011), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.

N.B.: Ai sensi del D. Lgs. n. 147/2012, modificativo dell'art. 76 del D. Lgs. n. 59, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato, con Circolare Ministeriale n. 3656/C, del 12.09.2012, che il D.M. 26.10.2011 deve ritenersi di fatto modificata la modulistica "Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", SEZIONE SCIA", pag. 71 D.M. 26.10.2011, in quanto è stato eliminato il requisito della licenza T.U.L.P.S. E, pertanto, le seguenti fincature:

- che l'impresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .
ovvero*
- che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*



Allega alla S.C.I.A.:

- **Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00** effettuato su c/c postale n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, con l'indicazione della causale “S.C.I.A. Spedizionieri di Latina” (**tranne che nell'ipotesi di trasferimento da altra provincia**);
- (Punto rivolto alle s.r.l. - s.a.s. - s.n.c., il cui capitale sociale sottoscritto e versato è inferiore ad € 100.000) - **Adeguata capacità finanziaria.**
Fideiussioni rilasciate da compagnie assicurative (polizza fideiussoria) o da aziende di credito (fideiussione bancaria) ad integrazione fino al limite previsto di € 100.000.
- (Punto rivolto alle imprese individuali e società cooperative) - Adeguata capacità finanziaria.
Documentazione (possesto di immobili; o deposito vincolato in denaro o titoli; o fideiussioni rilasciate da compagnie assicurative detta polizza fideiussoria, o da aziende di credito detta fideiussione bancaria), **comprovante la capacità finanziaria globale non inferire al limite previsto di € 100.000.**

N.B.: Il requisito di adeguata capacità finanziaria va dimostrato sia per l'iscrizione di sede operativa che per l'apertura di ulteriore filiale operativa.

- **Deposito cauzionale di € 258,00.**
N.B.: L'originale cartaceo del deposito cauzionale deve essere obbligatoriamente consegnato all'Unità Albi e Ruoli – Registro Imprese/R.E.A.
- (Punto rivolto a chi sottoscrive la dichiarazione di possesso di requisiti con firma autografa scansionata).
Documento di identità scansionato.
- **MODELLO "SPEDIZIONIERI"** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “n”, pag. 71 - D.M. 26.10.2011) - **Sezione "REQUISITI"** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “n”, pagg. 73, 74 e 75 - D.M. 26.10.2011)
Tale modello è fondamentale per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
- **Devono compilare la SEZIONE «REQUISITI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “n”, pagg. 73, 74 e 75 - D.M. 26.10.2011) il **titolare di impresa individuale - tutti i legali rappresentanti di impresa societaria - gli eventuali preposti.**
- **Devono compilare la SEZIONE «REQUISITI»** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. “n”, pagg. 73, 74 e 75 - D.M. 26.10.2011), **limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti morali, anche tutti i soggetti individuati dall'art. 7 della legge n. 1442/1941, modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 147, del 06.08.2012 (che dispone: “Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, il certificato generale del Casellario Giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, deve riferirsi al Presidente, al Consigliere Delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al Presidente o al Direttore. I medesimi soggetti, non possono esercitare l'attività di spedizioniere se hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica,**



l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i medesimi requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, e da altra persona preposta all'attività.").

IMPORTANTE: I suddetti soggetti **DEVONO, anche, COMPILARE CIASCUNO il MODELLO INTERCALARE "REQUISITI"** (vedasi: Allegato B, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 76 e 77 - D.M. 26.10.2011).

N.B.: nel caso in cui il file dei REQUISITI contenga la dichiarazione degli interessati non firmata digitalmente, è necessario **allegare la S.C.I.A. con firma autografa del dichiarante e documento di identità, entrambi scansionati.**

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

L'ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le suddette dichiarazioni, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di impresa di spedizione, e avvia contestualmente la verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della Legge n. 241/1990.

L' assegnazione della qualifica verrà certificata nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell'impresa.

Si ricorda che sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, l'interessato decade dai benefici ottenuti e verrà segnalato alla Procura della Repubblica.



MODIFICHE

Le modifiche inerenti l'attività devono essere comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della competente Camera di Commercio lo stesso giorno dell'evento (se la modifica influisce sui requisiti per l'esercizio dell'attività) oppure entro 30 giorni dall'evento (negli altri casi).

L'impresa **compila** la modulistica Registro Imprese/R.E.A. unitamente alla **SEZIONE «MODIFICHE»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 72 - D.M. 26.10.2011*) del **MODELLO «SPEDIZIONIERI»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 71 - D.M. 26.10.2011*), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Le modifiche inerenti i soggetti indicati nell'art. 3 del D.M. 26.10.2011 (n.d.r.: **titolare di impresa individuale - tutti i legali rappresentanti di impresa societaria - eventuali preposti - Presidente - Consigliere Delegato - persone cui è conferita la firma sociale - soci accomandatari** per le s.a.s. - **tutti i componenti delle s.n.c. - Presidente o Direttore di società cooperative e loro consorzi - legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di società, associazioni o organismi collettivi**) devono essere comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese/R.E.A. della competente Camera di Commercio entro 30 giorni dall'evento.

Se trattasi di nuova nomina, o di designazione di un nuovo rappresentante legale o preposto a causa di dimissioni, morte, recesso dell'altro, l'Impresa **deve compilare** la modulistica Registro Imprese/R.E.A. unitamente alla **SEZIONE «MODIFICHE»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 72 - D.M. 26.10.2011*) del **MODELLO «SPEDIZIONIERI»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 71 - D.M. 26.10.2011*), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria, nonché la **SEZIONE «REQUISITI»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pagg. 73, 74 e 75 - D.M. 26.10.2011*).

Le modifiche inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggette a sanzione.

Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della **SEZIONE «S.C.I.A.»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pagg. 71 e 72 - D.M. 26.10.2011*) del **MODELLO «SPEDIZIONIERI»** (*vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 71 - D.M. 26.10.2011*), sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, o da un amministratore dell'impresa societaria.



CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'Impresa, nello stesso momento in cui denuncia al Registro Imprese/R.E.A. la cessazione dell'attività, deve richiedere all'ufficio del Registro delle Imprese la **liberazione della cauzione**.

Al riguardo, **compila** il riquadro "**SVINCOLO DELLA CAUZIONE**" presente nella **SEZIONE "MODIFICHE"** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "N", pag. 72 - D.M. 26.10.2011) del **MODELLO "SPEDIZIONIERI"** (vedasi: Allegato A, di cui all'art. 1, comma 1, lett. "n", pag. 71 - D.M. 26.10.2011).

La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie R.E.A. relative alla posizione dell'Impresa, a cura del Conservatore del Registro delle Imprese.

Dopo 18 mesi dalla cancellazione, l'impresa che ha prestato cauzione, potrà richiederne la liberazione presentando apposita domanda che verrà pubblica all'albo camerale.

Trascorsi 40 giorni da questa pubblicazione, la Camera di Commercio dichiarerà l'impresa liberata dalla cauzione.

Nel caso di impresa che abbia prestato fideiussione assicurativa o bancaria, la liberazione avverrà automaticamente trascorsi 18 mesi dalla cancellazione.

N.B.:

I soggetti che cessano l'esercizio dell'attività di spedizioniere all'interno di un'impresa (titolari, legali rappresentanti, dipendenti o preposti), non possono chiedere l'iscrizione nell'APPOSITA SEZIONE DEL R.E.A. in quanto la normativa vigente non ha previsto tale possibilità.



VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

(già nota come REVISIONE)

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della S.C.I.A., la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese, qualora verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d'ufficio nel R.E.A. e determina l'annotazione nello stesso R.E.A. della cessazione dell'attività medesima.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Le sanzioni previste dall'art. 11 della L. n. 1442 del 14.11.1941, successivamente modificata, consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel R.E.A.

A detti provvedimenti accedono gli uffici del Registro delle Imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

RICORSI:

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DIRITTO DI STABILIMENTO (IMPRESE ESTERE)

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, e che sono abilitate a svolgere l'attività nel proprio Paese, e intendono aprire in Italia sedi secondarie o unità locali per svolgere la stessa attività, possono farlo iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento) prevista dagli artt. 9, e 12 comma 3, del D. Lgs. n. 59/2010.

***Avvertenza:** se l'attività è svolta dal legale rappresentante dell'impresa vale questo principio; se invece tali imprese si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Per quanto riguarda il **requisito della cauzione**, si considera posseduto se l'impresa risulta coperta da garanzia equivalente o comparabile nello Stato membro in cui è già stabilito (leggasi art. 33 (**)) del D. Lgs. n. 59/2010.

(**) (Art. 33 Assicurazioni - 1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi. 2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.).

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (IMPRESE ESTERE)

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'**art. 11 "Esercizio dell'attività sul territorio nazionale"**, **commi 3** (l'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.) e **3-bis** (gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese né all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.), del D.P.R. n. 558/1999.

In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

Le disposizioni del presente decreto che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel R.E.A., non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l'attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

COSTI

- Per i diritti di segreteria, aprire il **Decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012 (aggiornamento diritti di segreteria) - Diritti di Segreteria TABELLA A'' - In vigore dal 1° agosto 2012**

COMUNICASTARWEB

Sul sito di **ComunicaStarweb** (http://starweb.infocamere.it/starweb/docPubblici/GUIDA_STARWEB.PDF) è disponibile una **Guida all'applicativo, Versione 1.39, aggiornata al 9 ottobre 2012.**

Si consiglia di controllare costantemente tale sito in quanto la Società InfoCamere apporta continui aggiornamenti alla Guida a ComunicaStarweb.

TABELLA DEI CODICI ATTIVITÀ

CODICE	ATTIVITA'
RS	SPEDIZIONIERI

TABELLA DEI CODICI DOCUMENTO

CODICE	MODELLO
C38	SPEDIZIONIERI
C39	REQUISITI SPEDIZIONIERI



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 14.11.1941, n. 1442** (G.U. del Regno D'Italia n. 6 del 09.01.1942) - Istituzione di Elenchi Autorizzati degli Spedizionieri. (*Comprensiva delle modifiche intervenute fino al 14.09.2012*).
- **D.M. 05.04.1942 pag. 1583** (G.U. Regno d'Italia 22.04.1942, n. 96) - Determinazione delle provincie ove sono stati istituiti gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.
- **Legge 15.12.1949, n. 1138** (G.U. n. 50 del 01.03.1950) - Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della Legge 14.11.1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.
- **Legge 22.12.1960, n. 1612** (G.U. n. 4 del 05.01.1961) - Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali.
- **Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuone norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”** (G.U. n. 192 del 18.08.1990). - Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005 n. 35, dalla L. 02.04.2007 n. 40, dalla L. 18.06.2009 n. 69, dal D.L. 31.05.2010 n. 78, dal D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 e dal D. Lgs. 13.05.2011 n. 70, dal D. Lgs. n. 70/2011, dal D.L. n. 138/2011, dalla L. n. 180/2011 e dal D. Lgs. n. 195/2011 e da ultimo dal D.L. 09.02.2012 n. 5, convertito con Legge 04.04.2012 n. 35 “cd. Decreto Semplificativo”). - *Vigente al 01.07.2012*
- **Legge 21.12.1999, n. 526, art. 16** (G.U. n. 13 del 18.01.2000) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge Comunitaria 1999. - Norme in materia di domicilio professionale.
- **Residenza e Domicilio Professionale** da Codice Civile.
- **Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507** (S.O. G.U. n. 306 del 31.12.1999) - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25.06.1999, n. 205.
- **Direttiva 12.12.2006 n. 2006/123/CE** (G.U. U.E. L. 376/36 del 27.12.2006) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno.
- **Decreto Legislativo 09.11.2007 n. 206** (G.U. n. 261 del 09.11.2007 – S.O. n. 228) - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. *Entrata in vigore del provvedimento 24.11.2007 - Vigente al 01.07.2012*
- **Cittadini Comunitari ed Extra - Comunitari. Titolo di Studio conseguito all'estero.**
- **Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59** (G.U. n. 94 del 23.04.2010 – S.O. n. 75) - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", **modificato** dal **Decreto Legislativo 06.08.2012 , n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della direttiva



2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. *Entrata in vigore del presente provvedimento 14.09.2012*

- **Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 3635/C** – “D. Lgs. 26.03.2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.”
- **Circolare Ministeriale esplicativa 06.05.2010 n. 45166** - “D. Lgs 20.03.2010 n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.”
- **Legge 30.07.2010, n. 122, art. 49 commi 4bis e 4ter** (G.U. 176 del 30.07.2010 S.O. 174) - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. *Entrata in vigore del provvedimento 31.07.2010 - Vigente al 01.07.2012*
- **Circolare Ministeriale 10.08.2010 n. 3637/C** - Applicazione del regime S.C.I.A. alle attività di intermediazione commerciale e di affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo, spedizioniere.
- **Decreto 26 ottobre 2011** (G.U. n. 10 del 13.01.2012) - Modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A., dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14.11.1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, **modificato** dal **Decreto Legislativo n. 159, del 6 settembre 2011** (G.U. n. 226 del 28.09.2011 – S.O. n. 214), Art. 120, punto 2, lettera C), e **Decreto Legislativo n. 147, del 6 agosto 2012** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 71 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 72 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 3° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 73 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 4° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 74 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato A 5° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 75 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato B 1° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 76 G.U.**
- **Decreto 26.10.2011 - Allegato B 2° foglio (di cui all'art. 1, comma 1, lett. N) - pag. 77 G.U.**
- **Circolare Ministeriale 10.01.2012 n. 3648/C** - “Suppressione dei ruoli dei mediatori, mediatori marittimi, agenti e rappresentanti di commercio e dell'elenco autorizzato degli spedizionieri - Decreti attuativi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010.”



- **Circolare Ministeriale 18.01.2012 n. 3649/C** - “Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il Registro delle Imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie Economiche Amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate del Ministero dello Sviluppo Economico del 29.11.2011.”
- **Parere Ministero Sviluppo Economico 04.06.2012, n. 129426** – Spedizionieri. Art. 10, commi 1 e 2, D.M. 26.10.2011 in relazione all'obbligo di prestazione del deposito cauzionale.
- **Decreto Dirigenziale interministeriale 17.07.2012** (G.U. n. 177 del 31.07.2012) - “Diritti di segreteria TABELLA A Registro Imprese.”
In vigore dal 1° agosto 2012
- **Decreto Legislativo 06.08.2012, n. 147** (G.U. n. 202 del 30.08.2012 – S.O. n. 177) - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
Entrata in vigore del provvedimento 14.09.2012
- **Circolare Ministeriale esplicativa 12.09.2012, n. 3656/C** - Decreto legislativo 06.08.2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- **Spedizioniere. Articoli 1737 – 1738 – 1739 – 1740 - 1741** codice civile.

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. LATINA – UNITA' ALBI E RUOLI

Responsabile del Procedimento Unità Albi e Ruoli
Comito Anna Maria - Tel. 0773 672228 (e-mail: annamaria.comito@lt.camcom.it)

Ufficio Albi e Ruoli – Fax 0773 672282
Capomaccio Nicola - Tel. 0773 672229 (e-mail: nicola.capomaccio@lt.camcom.it)
Ruggieri Maria - Tel. 0773 672225 (e-mail: maria.ruggieri@lt.camcom.it)

Ricevimento al pubblico:
Dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:00